



CIRCOLO NAUTICO
IL CORALLO "Mimmo Marchica"
(Fondato nel 1975)

Via Lido Esperanto, 42 - Tel. (0925) 21611
• SCIACCA TERME •

CIRCOLO NAUTICO
“IL CORALLO Mimmo Marchica”
Anno di Fondazione 1975
SCIACCA TERME

DETERMINAZIONE N. 1/97

PROT. N. 65

VISTA l'istanza di concessione demaniale marittima prodotta dal
C.N.C. in data 28 marzo 1996;

VISTA la concessione demaniale marittima del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione - Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle iscritta al n. 143 del Registro Concessioni anno
1997 e n. 242 del Repertorio;

VISTO il “Verbale del Consiglio di Amministrazione” del C.N.C.
tenutosi in data 24 maggio 1997;

APPROVA

l'unito “Regolamento della Sede Nautica” del Circolo Nautico
“Il Corallo M. Marchica”

Sciaccia lì, 30 maggio 1997

Il Presidente del Circolo Nautico
Domenico Butera

CIRCOLO NAUTICO
“IL CORALLO Mimmo Marchica”
Anno di Fondazione 1975
SCIACCA TERME

REGOLAMENTO DELLA SEDE NAUTICA

PARTE PRIMA:

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

(Soggetti tenuti all'osservanza)

Il presente **REGOLAMENTO** e le eventuali successive integrazioni e modificazioni ad esso apportate costituiscono parte normativa come lo “STATUTO” del C.N.C. e, come tale, dovrà essere osservato dai soci.

ART. 2

(Diritto di frequentazione, di fruizione dei servizi e di partecipazione alle attività del Circolo Nautico)

Il diritto di frequentare la sede nautica, di fruire dei servizi disponibili e di partecipare alle attività promosse dal- Circolo Nautico spetta esclusivamente ai soci del C.N.C. in regola con il tesseramento.

ART. 3

(Rinnovo del Tesseramento)

Il rinnovo del tesseramento al C.N.C. per ciascun anno solare deve essere effettuato entro il 31 marzo dello stesso anno solare.

ART. 4

(Frequentazione della sede nautica da parte degli ospiti dei soci)

L'ammissione di ospiti dei soci a frequentare la sede nautica del Circolo Nautico avverrà nei limiti e con le modalità appresso specificate.

- 1) Condizione essenziale per invitare ospiti è quella di essere socio ordinario con tesseramento presso il Circolo Nautico valido per l'anno solare in corso.
- 2) Gli ospiti ammessi devono essere annotati in apposito registro conservato presso l'UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico indicando il nominativo del socio invitante.
- 3) Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede nautica del Circolo Nautico solo, se accompagnati dal socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.
- 4) Gli ospiti, per ogni prestazione di servizio a titolo oneroso sono a totale carico del socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Presidenza del Circolo Nautico, e/o con i soci responsabili dell'UFFICIO TECNICO incaricati della gestione esecutiva dei servizi stessi.
- 5) In occasione di gare o regate direttamente organizzate dal Circolo Nautico nell'ambito dello svolgimento del programma annuale di attività sportiva il Presidente può autorizzare la frequentazione della Sede Nautica e la fruizione dei servizi (banchine e/o pontili galleggianti, rifornimenti, etc.) da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici stazzatori, genitori di minori impegnati in gare giovanili, accompagnatori, etc.) provenienti da altre sedi alle seguenti condizioni:
 - a) che la manifestazione sportiva sia stata preventivamente comunicata all'Autorità competente;
 - b) che la durata della presenza degli ospiti del Circolo Nautico sia strettamente limitata ai giorni in cui si svolgono le gare o regate e gli allenamenti;

- c) che il numero degli ospiti ammessi, concorrenti ed accompagnatori, sia limitato al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare o delle regate;
 - d) che tutti gli ospiti siano iscritti nel registro di cui al precedente punto 2 (ivi);
 - e) che da tutti gli ospiti venga pagato, nella fruizione dei servizi, quanto fiscalmente dovuto.
- 6) Per le gare e le regate programmate rispettivamente dalle federazioni F.I.V., F.I.P.S.A.S., A.I.C.S. e C.O.N.I., ed organizzate dal Circolo Nautico ad esse affiliato, valgono le norme diramate dalle stesse Federazioni per i rimborsi dovuti ai concorrenti e loro accompagnatori provenienti da altre sedi, per viaggio, vitto e alloggio in base a specifiche tabelle tariffarie.
- 7) In ossequio ed adempimento delle finalità promozionali del C.N.C. in campo marinaro, il Presidente a richiesta del socio o direttamente, può diramare inviti a persone estranee per assistere a manifestazioni e/o attività didattiche e/o cerimonie a carattere culturale o divulgativo.
- 8) In ossequio alla tradizione di solidarietà associativa è atto dovuto di accogliere, come graditi ospiti, soci di altri Sodalizi Marinari in visita occasionale, di passaggio nella sede nautica. L'offerta di ospitalità ai soci di altri Sodalizi Marinari di passaggio con la propria unità da diporto per quanto concerne l'ormeggio in banchina o al pontile galleggiante (ove vi sia disponibilità dei necessari spazi) è gratuita per i primi due giorni, per quanto concerne i servizi ed i rifornimenti necessari per proseguire il proprio viaggio sono a pagamento.

PARTE SECONDA:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE PER
LA SEDE NAUTICA E L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO - BARCA

ART. 5

(Assegnazione del Posto - Barca)

Il POSTO - BARCA è assegnato, fermo restando l'applicazione del successivo art. 8, al socio e non alla unità da diporto di cui egli ha la proprietà totale o parziale.

- 5.1 Ogni socio può essere assegnatario di un solo POSTO - BARCA.
- 5.2 Il POSTO - BARCA può essere assegnato, in alternativa al socio ordinario che sia coniuge o genitore del socio proprietario dell'unità da diporto e che faccia parte del nucleo familiare del medesimo (status comprovato da idoneo certificato anagrafico di "stato di famiglia").
- 5.3 Il POSTO - BARCA può essere assegnato al socio ordinario esclusivamente in relazione alla disponibilità di posti presso la Sede Nautica del C.N.C. risultante dallo scorrimento di un elenco dei soci (primigeno), che sarà costituito mediante criteri di accesso storico e cronologico.

ART. 6

(Requisiti del socio per divenire assegnatario di Posto - Barca)

Il Socio per potere aspirare all'assegnazione di un POSTO - BARCA deve:

- a) essere socio ordinario del C.N.C.;
- b) avere rinnovato il tesseramento per l'anno solare in corso entro il termine indicato al precedente art. 4 (31 marzo dello stesso anno solare) mediante il versamento della "quota associativa al Circolo Nautico". La mancata ottemperanza all'anzidetto obbligo comporta la decadenza della concessione del POSTO - BARCA assentita per l'anno solare pre-

- cedente e tacitamente prorogata all'anzidetto 31 marzo;
- c) aver provveduto al versamento, entro il 31 marzo (o entro la data, anteriore, fissata dal Presidente del Circolo Nautico con propria specifica determinazione da adottarsi, di massima, entro il 31 dicembre dell'anno precedente) dell'anno solare in corso, delle "quote supplementari" annuali ("quote di ormeggio", eventuale "quota di frequenza" della sede nautica) nelle misure proposte dall'UFFICIO TECNICO, approvate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dal Presidente;
 - d) aver provveduto al versamento, all'atto dell'iniziale assegnazione del POSTO - BARCA, dell'eventuale "contributo una tantum" nella misura proposta dall'UFFICIO TECNICO, approvata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Presidente;
 - e) avere la proprietà totale o la comproprietà con altri soci dell'unità per la quale viene richiesta l'assegnazione del POSTO - BARCA o che è soggetto della concessione del POSTO - BARCA già assentita e in corso di validità;
 - f) avere ottenuto o avere comunque richiesto l'iscrizione (con domanda redatta sull'apposito modello predisposto dall'UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico, debitamente accolta dal Presidente del C.N.C. con esito a favorevole dell'opportuna istruttoria) della propria unità da diporto oggetto della concessione del POSTO - BARCA nel REGISTRO DEL NAVIGLIO del C.N.C. ed essere in regola con il versamento della "quota annuale di iscrizione" al REGISTRO stesso;
 - g) avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'unità da diporto oggetto della concessione del POSTO - BARCA così come previsto dall'art. 47 della Legge 50/1971;

ART. 7

(Richiesta di assegnazione di Posto - Barca da parte di uno o più soci comproprietari di una unità da diporto)

Più soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un POSTO - BARCA, ma soltanto uno di essi, che sia socio ordinario, deve essere indicato come titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme del presente "REGOLAMENTO INTERNO". Nel caso in cui il titolare dell'assegnazione del POSTO - BARCA venga a cessare, per qualsiasi titolo, dalla qualità di "Assegnatario", a lui può subentrare nell'assegnazione (scorrendo l'elenco degli aspiranti al posto barca) un socio ordinario che sia comproprietario della stessa unità da diporto.

ART. 8

(Casi in cui è vietata l'assegnazione del Posto - Barca)

E' vietata l'assegnazione di un POSTO - BARCA a non soci o a soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di soci o non soci o che, comunque, risulti di proprietà di società di comodo.

8.1 E' vietata l'assegnazione di un POSTO - BARCA alle unità da diporto utilizzate dai soci per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsivoglia genere, anche al di fuori della sede nautica.

ART. 9

(Incedibilità ed inalienabilità di Posto - Barca)

Il POSTO - BARCA non è cedibile nè alienabile, con o senza l'unità da diporto che lo occupa, da parte del socio assegnatario.

ART. 10

(Temporaneo subentro, nell'assegnazione del Posto - Barca, al titolare deceduto)

L'assegnazione del POSTO - BARCA, in caso di decesso del titolare, viene trasferita, per l'anno in corso, ad erede legittimo del de cuius, che sia parente entro il 2° grado del medesimo.

L'anzidetto erede del de cuius, divenuto proprietario esclusivo o comproprietario dell'unità da riporto con altri coeredi, per ottenere il rinnovo dell'assegnazione del POSTO - BARCA, per l'anno successivo, deve tesserarsi con ogni possibile sollecitudine, come socio ordinario del C.N.C. (sempre che ne possenga i requisiti).

ART. 11

(Accesso alla sede nautica del socio titolare di assegnazione di Posto - Barca colpito da provvedimento di "sospensione")

Il socio assegnatario di POSTO - BARCA cui sia stato inflitto il provvedimento di sospensione della frequentazione della Sede Sociale o Nautica del Circolo Nautico o della sospensione dell'esercizio dei diritti di socio in via disciplinare o precauzionale può accedere alla Sede Nautica esclusivamente per accudire la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni meteo, nonché per rimuoverla nel caso in cui egli decada dalla concessione o chieda di trasferire l'unità stessa in un ormeggio esterno al Circolo Nautico per la durata della sospensione.

ART. 12

(Utilizzazione dell'unità da diporto oggetto di assegnazione di Posto - Barca da parte di familiari del socio assegnatario)

Il socio assegnatario di POSTO - BARCA può fare utilizzare la propria unità da diporto da propri familiari; in tal caso il socio di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, deve essere autorizzato, per iscritto, da chi esercita su di lui la patria potestà.

ART. 13

(Esclusività dell'affidamento e della piena disponibilità dell'unità da diporto da parte del proprietario - titolare dell'assegnazione del Posto - Barca)

L'assegnazione di un POSTO - BARCA non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte del Circolo Nautico. L'unità da diporto oggetto dell'assegnazione del POSTO - BARCA resta in affidamento e nella piena disponibilità del proprietario - titolare dell'assegnazione stessa.

ART. 14

(Istanza annuale di assegnazione di Posto - Barca)

Per ottenere l'assegnazione di un POSTO - BARCA o per conservarne la fruizione in godimento, i soci del Circolo Nautico che ne abbiano interesse devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza diretta al Presidente del Circolo Nautico stesso redatto conformemente al fac-simile allegato al presente "REGOLAMENTO della SEDE NAUTICA" sotto la lettera ALFA.

ART. 15

(Revoca dell'assegnazione del Posto - Barca)

Il socio assegnatario può decadere dalla fruizione del POSTO - BARCA per giustificati motivi. La revoca della relativa assegnazione può essere determinata per uno o più dei seguenti motivi:

- 15.1 perdita della qualità di socio del Circolo Nautico per una delle cause di cui all'art. 13 dello "Statuto del circolo Nautico";
- 15.2 mancato versamento al Circolo Nautico entro il 31 marzo di ogni anno:
 - a) della "quota annuale di iscrizione", dell'unità da diporto oggetto dell'assegnazione del POSTO - BARCA, al "REGISTRO DEL

NAVIGLIO” del C.N.C. presso l’UFFICIO TECNICO;

- b) della “quota associativa al Circolo Nautico” di cui alla lett. b) del precedente art. 6;
 - c) delle eventuali “quote supplementari” di cui alla lett. c) del precedente art. 6;
- 15.3 inosservanza grave delle norme del presente “REGOLAMENTO DELLA SEDE NAUTICA”;
 - 15.4 mancato (per ingiustificati motivi) mantenimento in condizioni di efficienza e di navigabilità dell’unità da diporto oggetto dell’assegnazione del POSTO - BARCA;
 - 15.5 inadempienza all’obbligo, ingiunto dal Presidente del Circolo Nautico (indipendentemente o meno dall’obbligo di rimozione eventualmente ingiunto, ai sensi dell’art. 75 del Codice della Navigazione, dalla competente Autorità Marittima e/o Portuale), di rimuovere, dal posto di ormeggio del C.N.C. occupato, l’unità da riporto affondata o sommersa;
 - 15.6 mancata occupazione del POSTO - BARCA in assenza di cause ben motivate e accettate da Presidente del Circolo Nautico, per un periodo di tempo superiore ad un anno, anche nei casi in cui il socio assegnatario non fosse in possesso dell’unità da diporto oggetto dell’assegnazione o abbia venduto o perduto l’unità stessa senza sostituirla;
 - 15.7 mancato risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle unità da riporto o cose altrui o alle infrastrutture della sede nautica del Circolo Nautico;
 - 15.8 rifiuto non giustificato di partecipare all’attività sportiva, didattica e diportistica del Circolo Nautico;
 - 15.9 utilizzazione dell’unità da diporto oggetto dell’assegnazione del POSTO - BARCA per attività volte al conseguimento di fini di lucro.
 - 15.10 mancata esibizione (reiterata ed ingiustificata) del guidone del Circolo Nautico.

ART. 16

(Procedura per la contestazione delle determinazioni del Presidente del Circolo Nautico in materia di Posti - Barca)

Contro le determinazioni adottate dal Presidente del Circolo Nautico in materia di atti di gestione della Sede Nautica o di sanzioni disciplinari in merito alla fruizione della Sede Nautica, il socio può presentare per iscritto “ricorso in opposizione” al Presidente del Circolo nautico al quale compete, collegialmente ai responsabili dell’UFFICIO TECNICO, di redimere ogni controversia di carattere amministrativo adottando motivato provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso stesso.

ART. 17

(Documentazione da produrre all’atto dell’assegnazione del Posto - Barca)

All’atto dell’assegnazione del POSTO - BARCA, (anche se “temporaneo” sia nel caso di socio ordinario che del diportista ospite di transito) il socio beneficiario dovrà:

- a) redigere e sottoscrivere, con un socio dell’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico all’uopo incaricato, un verbale di consistenza dell’unità da diporto oggetto dell’assegnazione del POSTO - BARCA nel quale siano specificati gli accessori e le dotazioni;
- b) tazionamento”, se dovuta;
- c) produrre copia del contratto, in corso di validità, dell’assicurazione di cui al successivo art. 18;
- d) rilasciare, sottoscrivendo alla presenza del socio incaricato all’uopo dall’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico, una dichiarazione con la quale attesti che il posto di ormeggio è idoneo per l’unità da diporto cui è stato assegnato.
- e) rilasciare una dichiarazione sottoscritta alla presenza del socio incaricato all’uopo dall’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico con la quale afferma di conoscere e accettare le norme del presente regolamento.

La documentazione di cui innanzi sarà custodita presso gli archivi dell'UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico a disposizione di chiunque chieda di consultarla per finalità legittime.

ART. 18

(Copertura assicurativa dell'unità da diporto oggetto dell'assegnazione del Posto - Barca)

All'assicurazione di cui alla lett. g) del precedente art.6 inizialmente stipulata per l'unità da diporto oggetto dell'assegnazione del POSTO - BARCA nonché ai successivi rinnovi di essa deve provvedere il proprietario in modo da realizzare la continuità della copertura assicurativa.

PARTE TERZA:

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZAZIONE
DEL "POSTO - BARCA" E DELLE UNITA' DA
DIPORTO PRESENTI NEGLI SPECCHI ACQUEI
IN CONCESSIONE AL CIRCOLO NAUTICO

Art. 19

(Divieto di deleghe a carattere permanente per l'utilizzazione della propria unità da diporto da parte di socio assegnatario di Posto - Barca)

Il socio assegnatario di POSTO - BARCA non può rilasciare deleghe a carattere permanente, neppure ad altro socio ordinario o assimilato del Circolo Nautico, per l'utilizzazione della propria unità da diporto oggetto di assegnazione di POSTO - BARCA.

ART. 20

(Sostituzione, nel Posto - Barca, dell'unità da diporto con altra di dimensioni maggiori)

Il socio che intende occupare un POSTO - BARCA con unità da diporto di dimensioni (lunghezza fuori tutto e larghezza massima alla sezione maestra) superiori alle dimensioni di quella già oggetto di assegnazione dello stesso POSTO - BARCA, deve presentare apposita istanza all'UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico, il quale valuterà la richiesta con riguardo alla disponibilità di spazio acqueo ed alle esigenze della sicurezza.

ART. 21

(Utilizzazione del Posto - Barca lasciato vacante per esigenze sociali o sportive)

Il POSTO - BARCA lasciato vacante dal socio assegnatario a seguito di vendita della propria unità da diporto o per la prolungata assenza della stessa o per qualsiasi altra causa, potrà essere utilizzato dal Presidente del C.N.C. dandone comunicazione all' assegnatario, per esigenze sociali o sportive.

ART. 22

(Spostamento dell'unità da diporto per esigenze di carattere tecnico e/o operativo e per causa di forza maggiore)

E' facoltà dell'UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico di disporre lo spostamento dell'unità da diporto dal POSTO - BARCA assegnato, dandone comunicazione al socio assegnatario, per esigenze di carattere tecnico e/o per causa di forza maggiore anche senza l' autorizzazione del socio stesso.

(“Ormeggio temporaneo” in Posto - Barca del Circolo Nautico)

Il Presidente del Circolo Nautico per il tramite dell'UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico può consentire “l'ormeggio temporaneo” a unità da diporto di soci ordinari o dipartisti ospiti in transito che ne facciano richiesta scritta.

Per l'assentimento "dell'ormeggio temporaneo" devono essere osservate, in quanto applicabili, le stesse procedure previste dal presente REGOLAMENTO DELLA SEDE NAUTICA per l'assegnazione del POSTO - BARCA.

La "quota ormeggio", l'eventuale contributo "una tantum" e le altre eventuali altre "quote supplementari" che il socio o il diportista ospite in transito beneficiari "dell'ormeggio temporaneo" dovranno versare, saranno determinati dall'UFFICIO TECNICO, con riguardo alle caratteristiche dell'unità da diporto (lunghezza fuori tutto, larghezza massima alla sezione maestra, stazza lorda, sistema di propulsione) che occuperà. il POSTO - BARCA assentito come "ormeggio temporaneo", alla durata e al periodo stagionale dell'utilizzazione temporanea dello stesso.

ART. 24

(L'utilizzazione temporanea di Posto - Barca del Circolo Nautico da parte di Enti e Circoli Nautici sostenitori del C.N.C.)

L'utilizzazione temporanea di POSTO - BARCA (o ve vi sia disponibilità di posti) può essere concessa agli Enti ed ai Circoli Nautici sostenitori del C.N.C. sempre che l'unità da diporto oggetto dell'anzidetta utilizzazione temporanea sia di proprietà dell'Ente o Circolo Nautico e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività coordinate didattiche o sportive.

ART. 25

(Richiesta cambio posto di ormeggio)

Il socio assegnatario di POSTO - BARCA che intenda spostare la propria unità da diporto dal posto di ormeggio diverso da quello occupato, re-sosi libero e non ancora assegnato deve avanzare motivata istanza all'UFFICIO TECNICO del C.N.C. che vaglierà l'accogliabilità della richiesta e la possibilità di soddisfarla.

ART. 26

(Assegnazione di posto numerato a ciascuna unità da diporto alla quale è assentito l'ormeggio alle infrastrutture della "Sede Nautica")

Ad ogni unità da diporto per la quale è assentite l'ormeggio alle infrastrutture della Sede Nautica del C.N.C. è assegnato un posto numerato rispondere alle caratteristiche (lunghezza fuori tutto, larghezza massima alla sezione maestra, stazza lorda, sistema di propulsione) dell'unità stessa; tale posto non potrà essere cambiato con altro se non nel rispetto della procedura indicata al precedente art.24.

ART. 27

(Ormeggio dell'unità da diporto alle infrastrutture della «Sede Nautica»)

Le unità da diporto devono essere ormeggiate alle infrastrutture (banchine e pontile galleggiante del bacino del porto di Sciacca) della "Sede Nautica" del C.N.C., a cura dei soci assegnatari di POSTO - BARCA, secondo i canoni dell'arte marinaresca e devono, all'uopo, essere dotate di parabordi idonei in numero non inferiore a due per murata.

L'uso della passerella è consentito solo se di lunghezza strettamente proporzionata all'esigenza che con essa si vuole soddisfare e di caratteristiche tale da non ingombrare il pontile o la banchina di ormeggio e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito.

Il C.N.C. è esente da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o alle cose derivanti dalla mancata puntuale osservanza dei diportisti del presente articolo.

ART. 28

(Modifiche e rinforzi degli ormeggi)

Nel caso in cui, per errato ormeggio e/o in presenza di avverse condizioni metemarine e/o in presenza di altre esigenze tecnico-operative, l'unità da diporto necessita di avere modificati e rinforzati

gli ormeggi, il socio assegnatario del POSTO - BARCA, tempestivamente avvisato, deve urgentemente provvedervi al fine di non arrecare danni alle infrastrutture di ormeggio della “Sede Nautica” e/o alle altre unità da diporto ad esso ormeggiate.

ART. 29

(Pagamento delle “quote di ormeggio” e delle “quote supplementari”)

Il pagamento delle “quote di ormeggio” e delle eventuali “quote supplementari” dovute dai soci per la fruizione dei servizi della “Sede Nautica” del C.N.C. deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno solare “di competenza” o entro il diverso anticipato termine fissato dal Presidente del Circolo Nautico, per il tramite dell’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico, con la propria specifica determinazione di cui alla lett. c) del precedente art.6.

Il versamento può essere effettuato:

- a) in contanti, al Tesoriere ovvero al socio facente le funzioni di “tesoriere” dell’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico;
- b) mediante bonifico bancario accreditando l’importo di cui alla precedente lett. a) (ivi) in favore del conto corrente intrattenuto dall’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico presso Istituto di Credito di Sciacca. Dell’attestazione dell’eseguito bonifico, eventualmente rilasciata al versante dall’anzidetto Istituto di Credito, questi deve far pervenire fotocopia all’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico nel modo più celere e sicuro possibile e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta di bonifico.

ART. 30

(Messa a secco delle unità da diporto nelle infrastrutture della “Sede Nautica”)

I soci assegnatari di POSTO - BARCA per il quale rassegnaione è stata “revocata” in applicazione del precedente art. 15 deve rimuovere la propria unità da diporto dalle infrastrutture di ormeggio della “Sede

Nautica” del Circolo Nautico entro quindici giorni dal ricevimento del “provvedimento di revoca” trasmesso con raccomandata con A.R. contenente l’intimazione alla rimozione nel termine predetto è la precisazione che, infruttuosamente trascorso il termine stesso, alla rimozione provvederebbe l’UFFICIO TECNICO del Circolo Nautico, per via giudiziaria, addebitando al socio inadempiente le spese all’uopo sostenute, oltre al raddoppio della “quota di ormeggio” dalla data di inizio dell’occupazione abusiva del POSTO - BARCA.

ART. 31

(Rimozione dell’unità da diporto affondata o semisommersa negli specchi acquei della “Sede Nautica”)

Il socio assegnatario di POSTO - BARCA ha l’obbligo di rimuovere a proprie, spese l’unità da diporto affondata o semisommersa negli specchi acquei della “Sede Nautica” del Circolo Nautico in concessione demaniale marittima diretta e/o indiretta.

Se, dopo formale invito trasmesso dal competente UFFICIO TECNICO l’anzidetto obbligo non viene adempiuto, il Presente del Circolo Nautico può disporre. incaricandone l’UFFICIO TECNICO, la rimozione forzosa dell’unità da diporto affondata o semisommersa, fermo restando che le spese di tale operazione anticipate dall’UFFICIO TECNICO dovranno essere rimborsate dal socio proprietario dell’unità da diporto rimossa, il quale socio sarà anche tenuto a risarcire i danni alle persone e/o cose eventualmente derivati dell’operazione stessa.

ART. 32

(Osservanza delle norme di sicurezza e anti inquinamento delle acque marine)

I soci assegnatari di POSTO - BARCA sono tenuti a osservare, nell’utilizzare le loro unità da diporto negli specchi acquei asserviti alla “Sede Nautica” del C.N.C., le disposizioni in materia di sicurezza portuale, di

inquinamento, delle acque marine e di salvaguardia della vita umana in mare legalmente date dalle competenti Autorità.

Essi sono:

- 32.1 penalmente responsabili, in via esclusiva, delle eventuali violazioni delle disposizioni predette rilevate dai competenti Organi di polizia giudiziaria;
- 32.2 civilmente tenuti a risarcire i danni alle persone e/o cose eventualmente derivati dagli anzidetti illeciti penali;
- 32.3 suscettibili di azione disciplinare eventualmente avviata a loro carico, dal presidente del Circolo Nautico, nei modi contemplati nello Statuto del C.N.C. e/o nel Regolamento della Sede Nautica del C.N.C..

In particolare è vietato a qualsiasi unità da diporto di effettuare evoluzioni (non strettamente limitate alle esigenze delle manovre di ormeggio/disormeggio) negli specchi acquei asserviti alla “Sede Nautica” del C.N.C..

ART. 33

*(Soci “dirigenti - responsabili della Sede Nautica”
- UFFICIO TECNICO - per la gestione delle infrastrutture e
la vigilanza sull’osservanza del Regolamento della “Sede Nautica”)*

Il Presidente del C.N.C. deve costituire l’UFFICIO TECNICO DELLA SEDE NAUTICA composto dallo stesso Presidente (che lo coordina) e da nr. 3 soci che espletteranno funzioni di dirigenti responsabili della “Sede Nautica”.

I 3 soci “dirigenti - responsabili” della “Sede Nautica” saranno scelti e nominati dal Presidente del C.N.C. (che ad essi delegherà i poteri necessari per l’adempimento dell’incarico) tra i soci ordinari del Circolo Nautico che frequentino la “Sede Nautica” e che posseggano unità da diporto regolarmente iscritta al REGISTRO DEL NAVIGLIO del C.N.C..

I soci di cui innanzi svolgeranno responsabilmente le attività di gestione (economica-finanziaria - la cassa della Sede Nautica,

logistica, amministrativa e di programmazione) e di vigilanza sull'osservanza del presente regolamento.

PARTE QUARTA:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34

(Entrata in vigore)

Il presente REGOLAMENTO INTERNO entra in vigore il 30 maggio 1997

ART. 35

(Sanzioni disciplinari)

Per l'inosservanza delle norme del presente REGOLAMENTO DELLA SEDE NAUTICA da parte dei soci il Presidente del C.N.C. può adottare, nei modi previsti anche dallo STATUTO del C.N.C. provvedimenti disciplinari che possono comportare, nei casi più gravi, anche l'espulsione del socio ritenuto responsabile dell'inosservanza stessa.

GLI ESTENSORI

IL PRESIDENTE *Domenico Butera*

Dr. Tullio Conti - P.A. Francesco Galluzzo - Ing. Michele La Corte

ALLEGATO ALFA

AL PRESIDENTE
Dell' a.s.d. **CIRCOLO NAUTICO IL CORALLO**
via Lido Esperanto, 49 - 92019 **SCIACCA - AG**

Richiesta posto-barca

Il/la sottoscritto/a		
luogo	e data di nascita	
residenza via	n.	
CAP	Città	Prov.
tel.	cell.	e-mail

Socio Ordinario

dell. A.S.D. **Circolo Nautico il Corallo Mimmo Marchica** con sede in Sciacca via Lido Esperanto, 49 e sede nautica in Piazza Marinai d'Italia,

chiede

l'assegnazione di un posto barca per la propria imbarcazione nel pontile galleggiante in concessione a questo Sodalizio Marinaro, sito nel Molo di Ponente del Porto di Sciacca,

dichiara

- a) di essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
- b) di aver già provveduto a corrispondere la quota associativa all'ormeggio per l'anno in corso;
- c) di essere proprietario e/o comproprietario dell' imbarcazione / natante da diporto;
- d) di conoscere e rispettare le disposizioni del **REGOLAMENTO DELLA SEDE NAUTICA**;
- e) che la propria imbarcazione è meglio identificata nel seguente modo:

Imbarcazione (si / no - sigla	natante (si / no)	
vela (si/no)	a motore (si / no)	
cantiere costruttore	modello	
denominazione (nome)	tipo	
lunghezza (cm.)	larghezza (cm.)	colore (op. viva/morta)
marca del motore	potenza (HP.)	
entro bordo (si / no)	fuori bordo (si / no)	entro-fuoribordo (si / no)
ricetrasmittente: 27Mhz (CB) (si / no)	VHF(si / no)	UHF (si / no)
marca e tipo	nominativo o sigla	
altro:		

Allego alla presente: copia fotostatica dell'assicurazione, copia f. del certificato di omologazione, copia f. del libretto del motore ovvero della licenza di abilitazione alla navigazione dell'imbarcazione.
Sciacca,

IN FEDE
